

Supplemento n. 46 - Venerdì 17 novembre 2023

Legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

 IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche agli articoli 2, 5 e 7 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
- b) ai commi 4, 7 e 8 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 7 la parola «esterni» è soppressa;
- c) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole «con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «con il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014,»;
- d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014 partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Organismo regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte.»

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a partire dalla prima costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) è apportata la seguente modifica:

- a) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo possono essere confermati una sola volta.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo.

Art. 3
(Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività»;
- b) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività»;
- c) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione consigliare competente.»;

- d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole «il Piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «il piano intermedio»;
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole «manifestazioni nazionali e internazionali,» è inserita la seguente: «nonché»;
- f) al comma 2 dell'articolo 71 le parole «del piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «del piano intermedio»;
- g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole «nel piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano intermedio»;
- h) al comma 1 dell'articolo 85 le parole «relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «relazione biennale»;
- i) al comma 2 dell'articolo 85 le parole «Con cadenza biennale» e «comprende anche una sezione che» sono soppresse e la parola «conseguiti» è sostituita dalle seguenti: «degli interventi realizzati».

Art. 4
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e nella promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito.».

Art. 5
(Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d'azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:

- a) è redatto, per l'intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;
- b) stabilisce e coordina le diverse forme di intervento a favore del settore e delle filiere forestali e promuove lo sviluppo e la remunerazione dei servizi ecosistemici;
- c) è soggetto a revisione decennale in base al mutamento del contesto normativo, eurounitario, statale e regionale e dell'evoluzione del settore forestale e dello stato delle foreste lombarde.».

- b) dopo il comma 1 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

«1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consigliare competente.»;

- c) il comma 1 bis dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«1 bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione consigliare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.»;
- d) al comma 2 dell'articolo 47, dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «e adottano» e alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: «e dei servizi ecosistemici.»;

Legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 22

(Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. Modifiche agli articoli 8, 13, 14, 25 e 25 quater della l.r. 12/2005 e abrogazione dell'articolo 25 bis della l.r. 12/2005, modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 12 della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano.»;

b) il comma 10 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e trasmessi alla Regione entro il termine di 60 giorni dall'approvazione, al fine dell'avvio delle procedure di cui al comma 11.»;

c) dopo il comma 12 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«12 bis. Per i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, relativi all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), e all'articolo 8 bis, finalizzati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, e la cui deliberazione di adozione sia intervenuta prima della scadenza del documento di piano di cui all'articolo 8, comma 4, i comuni provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente articolo, sulla base delle previsioni del documento di piano vigente al momento della suddetta adozione e successivamente scaduto.»;

d) i commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 8 nonies dell'articolo 25 sono abrogati;

e) l'articolo 25 bis è abrogato;

f) l'articolo 25 quater è sostituito dal seguente:

«Art. 25 quater

(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 10 bis, comma 2, il PGT vigente nei comuni interessati dall'istituzione di nuovi comuni e in quelli interessati dal mutamento delle rispettive circoscrizioni ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettere da a) a c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conserva efficacia fino all'approvazione del

Art. 23

(Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)

1. Al fine di aggiornare i riferimenti normativi vigenti in materia di pianificazione di protezione civile, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole «strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione di protezione civile previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)».

2. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole «, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita»;

b) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole «con i Comitati di coordinamento del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «con le associazioni di cui all'articolo 23, comma 6.»;

c) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 23 le parole «racordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile»;

d) al comma 6 dell'articolo 23 le parole «possono, altresì, costituirsi in» sono sostituite dalle seguenti: «possono, altresì, costituire una»;

e) dopo il comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.»;

f) al comma 6 dell'articolo 29 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».